



COMUNE DI VALENZA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il Comune di Valenza nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 7/2003 e Legge Regionale 44/2000 assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura Comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un Comitato Comunale di Protezione Civile;
- b) una Unità di Crisi Comunale;
- c) un Centro Operativo Comunale/ Centro Operativo Misto

Art. 2 Scopo del presente regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

CAPO SECONDO

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, strutturato in forma collegiale, è composto da:

- Sindaco;
- Assessori;
- Due Consiglieri Comunali (di cui uno di minoranza)
- Segretario Generale;
- Dirigenti;
- Un rappresentante del Coordinamento Comunale del Volontariato.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato. Il Sindaco in riferimento alla L.R. n. 7 del 2003, deve dotarsi di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi naturali o connessi con l'attività umane che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dall'amministrazione Comunale in via ordinaria.

Inoltre il Sindaco assume la direzione unitaria il coordinamento ai servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari.

Art. 4 Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

1. Garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 7/2003.
2. Formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.
3. Assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
4. Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale, ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 5 Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco o dal suo delegato.

Art. 6 Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile

Le attività del Comitato Comunale si articoleranno come segue:

1° Fase - Preparazione al rischio (Piano di Protezione Civile Comunale)

- 1.1 Previsione
- 1.2 Prevenzione
- 1.3 Preparazione all'emergenza
- 1.4 Predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento
- 1.5 Coordinamento degli interventi degli Enti Locali, Territoriali ed Istituzionali

2° Fase - Il preallarme o la preemergenza

- 2.1 Segnalazione tempestiva di situazioni pericolose
- 2.2 Sopralluoghi e ricognizioni
- 2.3 Attivazione del centro operativo misto (C.O.M.)

3° Fase - Allarme o emergenza

- 3.1 Convocazione d'urgenza del C.C.P.C.
- 3.2 Avvisi alla popolazione

4° Fase - Intervento

- 4.1 Acquisizione dati e notizie
- 4.2 Valutazione del fenomeno
- 4.3 Adozione delle misure di soccorso e di assistenza
- 4.4 Riduzione dei disagi alla popolazione
- 4.5 Ripristino condizioni di minima sussistenza

Art. 7 Attribuzioni competenze

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la Direzione Unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse i

materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto e al Presidente della Provincia, che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

CAPO TERZO

UNITÀ DI CRISI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 8 Costituzione dell'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile.

Il comune, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l'Unità di crisi comunale.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato comunale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi comunale, quale supporto tecnico alle decisioni.

L'Unità di crisi comunale è composta almeno:

- a) dal sindaco o suo delegato;
- b) dai responsabili delle strutture comunali competenti.

Fatto salvo quanto già previsto al comma 3 dell'Art. 3 applicabile anche per l'Unità di crisi.

Art. 9 Costituzione del Servizio di pronta reperibilità Comunale

Il Comune si dota di un servizio di pronta reperibilità al fine di intervenire nelle situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale.

CAPO QUARTO

CENTRI OPERATIVI COMUNALI C.O.C.

Art. 10 Struttura C.O.C.

Il COC è istituito con apposito decreto del Sindaco; è un organismo che viene attivato dallo stesso sindaco al profilarsi di situazioni di emergenza.

E' costituito da:

- coloro che fanno parte dell'Unità di Crisi;
- altri soggetti designati dal Sindaco.

Il COC deve essere ubicato in una struttura possibilmente antisismica realizzata secondo la normativa vigente ed in aree di facile accesso

La struttura del Centro Operativo Comunale si configura, in linea generale secondo nove funzioni di supporto:

- 1) Tecnica di pianificazione;

- 2) Sanità, Assistenza sociale e veterinaria;
- 3) Volontariato;
- 4) Materiali e mezzi;
- 5) Servizi essenziali e attività scolastica;
- 6) Censimento danni a persone e cose;
- 7) Strutture operative locali;
- 8) Telecomunicazioni;
- 9) Assistenza alla popolazione.

CAPO QUINTO

CENTRI OPERATIVI MISTI C.O.M.

Art. 11 Struttura COM

I Centri Operativi Misti operano in via ordinaria con personale di supporto messo a disposizione dai Comuni che, nelle fasi di allertamento e di allarme, potrà essere integrato in relazione alle necessità, da ulteriori funzionari appartenenti ad Enti/Amministrazioni pubbliche o private.

Ciascun Centro Operativo Misto sarà di norma composto da :

Sindaco del Comune sede di C.O.M. ,o suo delegato, che lo presiede;

Funzionario della Provincia di Alessandria, Coordinatore;

Funzionario della Prefettura;

Sindaci dei Comuni appartenenti al C.O.M. o loro delegati;

Funzionario dei Vigili del Fuoco;

Rappresentante della Croce Rossa Italiana;

Ufficiale o Sottufficiale dei Carabinieri e/o Polizia di Stato;

Funzionario del Magistrato per il Po e/o Funzionario del Servizio Opere Pubbliche Difesa Suolo;

Rappresentante S.S.R.-118;

Responsabile Ufficio Tecnico del Comune sede di C.O.M.;

Responsabile Polizia Municipale sede di C.O.M.;

Rappresentante delle Associazioni di volontariato operanti presso il C.O.M.;

Rappresentanti Enti dei servizi tecnici essenziali;

Rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali;

Funzionario degli Enti/Organizzazioni interessate in base al tipo di rischio.

I Centri Operativi Misti svolgono i seguenti compiti:

1) Fornire tempestive informazioni all'Ufficio Provinciale di Protezione Civile e, se attivato, al Centro Coordinamento soccorsi (C.C.S.), dislocando sul territorio personale dei Comuni e/o personale volontario, utilizzando anche le Associazioni del volontariato di Protezione Civile presenti nel territorio con le quali possono essere stipulate apposite convenzioni.

A tale scopo dovranno essere presidiati, nei vari assetti dell' allertamento e dell' allarme secondo le necessità, tutti i ponti e le zone ritenute più pericolose per la sicurezza degli abitati.

2) Fornire informazioni su modelli prestabiliti e con procedure concordate

3) Adeguare e verificare anche con esercitazioni i propri moduli operativi con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione ed alle pianificazioni comunali di emergenza.

4) Ricevere le disposizioni dal Servizio Provinciale di Protezione Civile e – se attivato – dal Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e smistarle rapidamente ai Comuni di competenza ed al personale operante nei punti di vigilanza o nel teatro delle operazioni di soccorso.

Coordinare le attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

5) Adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi nell'ambito territoriale di competenza "C.O.M." (art. 72 L.R. 44/00 lettera b) (art. 72 L.R. 44/00 lettera d) (art. 72 L.R. 44/00 comma f).

Le Funzioni di Supporto del COM sono 14:

- 1) Tecnica E Di Pianificazione
- 2) Sanità', Assistenza Sociale E Veterinaria
- 3) Mass-media ed informazione
- 4) Volontariato
- 5) Materiali e mezzi
- 6) Trasporto, circolazione e viabilità
- 7) Telecomunicazioni
- 8) Servizi essenziali
- 9) Censimento danni a persone e cose
- 10) Strutture operative s.a.r
- 11) Enti locali
- 12) Materiali pericolosi
- 13) Logistica evacuati – Zone ospitanti
- 14) Coordinamento centri operativi

Art. 12 Organizzazione della sala operativa

La sala operativa dovrà essere articolata su spazi fisicamente e logisticamente distinti, dovrà essere dotata di sistemi ausiliari di condizionamento e alimentazione elettrica che la rendono indipendente da eventuali interruzioni di alimentazioni. La progettazione della sala operativa richiede l'attenta valutazione di una complessa serie di fattori che permettono l'identificazione di tutti gli aspetti funzionali e fisici che devono integrarsi per garantire la risposta alle esigenze di gestione dell'evento.

Art. 13 Volontariato

In relazione anche al disposto delle Leggi Regionali n.44/2000 e n. 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

Art. 14 Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così

come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

CAPO QUINTO

EVENTI CALAMITOSI

Art. 15 Eventi calamitosi - elencazione esemplificativa

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente articolo, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- a) Rischio idrogeologico
- b) Rischio industriale e tecnologico
- c) Incidenti a vie e sistemi di trasporto
- d) Rischio nucleare
- e) Rischio sismico
- f) Incendi boschivi
- g) Rischio sanitario e veterinario
- h) Rischio terroristico
- i) Il rischio meteorologico
- j) Rischio ambientale

Art. 16 Eventi calamitosi – Adempimenti

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del Territorio Comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale Tecnico Comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ai primi interventi ed avvisare la popolazione, attivando le seguenti operazioni:

- a) dispone l'immediata convocazione dell'Unità di crisi Comunale così come previsto dall'Art. 8;
- b) informa il Presidente dell'A.S.L. ed A.R.P.A. per gli eventuali interventi di loro competenza;
- c) dispone l'attivazione della sala operativa di cui al precedente Art. 11;
- d) nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia.

Art. 17 Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali e i mezzi in dotazione alla struttura Comunale permanente di Protezione Civile possono essere utilizzati dalla squadra esterna comunale (composta da eventuali volontari tra i dipendenti comunali) per l'attività di propria competenza.

I materiali ed i mezzi verranno custoditi negli appositi magazzini all'uopo reperiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18 Piano Comunale

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali per l'adempimento e i primi soccorsi.

Tale piano unitamente al presente regolamento dovrà essere portato a conoscenza dell'Comitato Comunale di cui al precedente Art. 3.

L'aggiornamento degli allegati al Piano succitato, da effettuarsi a cura dei Servizi Tecnici Comunali ogni 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso, non comportando modifica sostanziale al Piano, non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

CAPO SESTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente art. 11.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 20 Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Alessandria, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Alessandria.

Art. 21 Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 44/2000 e Legge Regionale 7/2003

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto del regolamento**
- Art. 2 Scopo del presente regolamento**

CAPO II – COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 3 Comitato Comunale di Protezione Civile**
- Art. 4 Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile**
- Art. 5 Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile**
- Art. 6 Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile**
- Art. 7 Attribuzioni competenze**

CAPO III – UNITA' DI CRISI DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 8 Costituzione dell'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile.**
- Art. 9 Costituzione del Servizio di pronta reperibilità Comunale**

CAPO III – UNITA' DI CRISI DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 10 Struttura C.O.C.**

CAPO IV – CENTRI OPERATIVI MISTI C.O.M.

- Art. 11 Struttura COM**
- Art. 12 Organizzazione della sala operativa**
- Art. 13 Volontariato**
- Art. 14 Esercitazioni**

CAPO V – EVENTI CALAMITOSI

- Art. 15 Eventi calamitosi - elencazione esemplificativa**
- Art. 16 Eventi calamitosi – Adempimenti**
- Art. 17 Inventario e custodia dei materiali**
- Art. 18 Piano Comunale**

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 Pubblicità del regolamento**
- Art. 20 Notificazione del regolamento**
- Art. 21 Leggi ed atti regolamentari**